

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1784 DELLA COMMISSIONE**del 2 ottobre 2015****che modifica l'allegato II della decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione dell'Irlanda del Nord nel Regno Unito quale regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto concerne gli allevamenti bovini**

[notificata con il numero C(2015) 6630]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina ⁽¹⁾, in particolare l'allegato A, parte II, punto 7,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 64/432/CEE si applica agli scambi di animali della specie bovina all'interno dell'Unione. Essa stabilisce le condizioni alle quali una regione di uno Stato membro può essere dichiarata ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (2) L'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE della Commissione ⁽²⁾ elenca le regioni degli Stati membri dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. Nella voce relativa al Regno Unito di tale capitolo sono già elencate le regioni dell'Inghilterra, della Scozia e del Galles, nonché l'Isola di Man.
- (3) Il Regno Unito ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che la regione dell'Irlanda del Nord soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE per il riconoscimento della qualifica di ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini. È pertanto opportuno che essa sia dichiarata regione ufficialmente indenne da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (4) L'elenco di cui all'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE dovrebbe pertanto essere modificato per includere l'Irlanda del Nord.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.

⁽²⁾ Decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74).

ALLEGATO

Nell'allegato II, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

«Nel Regno Unito:

- Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles,
 - Isola di Man,
 - Irlanda del Nord.»
-